

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 248-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 luglio 1965

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2570)

d'iniziativa dei senatori PREZIOSI, SCHIAVETTI, NENNI Giuliana e FERRONI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1965*

Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo alla Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale »

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno la propria opera per le speciali esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e per quelle del Ministero del turismo e del-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

lo spettacolo possono, a domanda, essere assunte a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, prescindendo dal limite di età richiesto per tale assunzione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualità di traduttore, interprete, speaker e steninterprete, è inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520, a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del Disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962.

L'inquadramento di cui al precedente comma può essere esteso anche al personale già assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contingenti annuali del personale a contratto a termine rinnovabile e del personale a prestazione saltuaria da utilizzare a termini degli articoli 2 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, nonchè in applicazione della presente legge, non possono eccedere il limite numerico di 300 unità (240 a contratto a termine rinnovabile e 60 a prestazione saltuaria) per i Servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e di 93 unità (78 a contratto a termine rinnovabile e 15 a prestazione saltuaria) per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 4.

Fino a quando non sia stato provveduto agli inquadramenti previsti dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, agli incarichi di speciali studi conferiti dalle Amministrazioni indicate all'articolo 1, a norma dell'articolo 380 del testo unico sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica il limite delle due proroghe posto dal terzo comma dello stesso articolo 380.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 viene fatto fronte, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 2545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, rispettivamente, per lire 6.700.000 e lire 8.500.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1091 e n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

All'onere relativo all'anno finanziario 1966, valutato in complessive lire 196.600.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Identico.